

## REGIONE SICILIANA



*Assessorato dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea*

*Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale*

**STAGIONE VENATORIA 2024-2025**

**REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ VENATORIA**

**ISOLA DI PANTELLERIA**

**L'ASSESSORE**

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la Legge 11 febbraio 1992, n.157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterna e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni;
- Vista** la Legge Regionale 1 settembre 1997, n.33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche e integrazioni;
- Considerato** che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento e il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;
- Considerato** che in Sicilia, con Decreto n.46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n.204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n.15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n.14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n.205 alla Gazzetta Ufficiale n.197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n.46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica n.357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica;
- Visto** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- Visto** il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 della Regione Siciliana, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;
- Considerato** che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana prevede il rispetto dei criteri minimi per le ZPS (DM 17 ottobre 2007) anche nelle porzioni di territorio di Important Bird Areas (IBA) attualmente non rientranti in ZPS;
- Considerato** che l'isola di Pantelleria ricade per intero all'interno della IBA 168 Pantelleria e Isole Pelagie;

- Visto** il D.P.R. del 28 luglio 2016 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 235 del 7 ottobre 2016 con il quale sono stati istituiti il Parco Nazionale “Isola di Pantelleria” e l’Ente Parco Nazionale isola di Pantelleria;
- Considerato** che il Sito Natura 2000 ITA010030 Isola di Pantelleria ed area marina circostante ricade all’interno dei confini del Parco Nazionale “Isola di Pantelleria”;
- Considerato** che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana nel Sito della Rete Natura 2000 ITA010030 Isola di Pantelleria e area marina circostante, consente l’esercizio dell’attività venatoria, ove possibile, dal 1 ottobre fino al 10 gennaio, tranne che nelle eventuali aziende Faunistico Venatorie dove il prelievo venatorio è consentito nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000;
- Considerato** che l’isola di Pantelleria è interessata dalla eccessiva presenza del coniglio selvatico che arreca notevoli danni alle colture agricole, in particolare ai vigneti, coltura di pregio dell’isola;
- Visto** il Decreto Assessoriale Decreto Assessoriale n.52/GAB del 17/07/2024 con il quale è stata regolamentata l’attività venatoria per la stagione 2024/2025, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
- Visto** il D.A. n.69/GAB del 12/09/2024 con il quale è stato regolamentato l’esercizio venatorio per la specie Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
- Ritenuto** di dovere autorizzare l’esercizio dell’attività venatoria nell’isola di Pantelleria nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Regionale Faunistico Venatorio vigente;

## D E C R E T A

### **ART.1-**

Nel territorio del Sito Natura 2000 ITA010030 Isola di Pantelleria ed area marina circostante, esterno al Parco nazionale “Isola di Pantelleria”, l’esercizio dell’attività venatoria è consentito dal 02 ottobre 2024 al 09 gennaio 2025 nel rispetto del vigente Calendario Venatorio con il quale è stata regolamentata l’attività venatoria per la stagione 2024-2025, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

- dal 01 al 09 gennaio 2025 la caccia è consentita solo nelle giornate di Sabato e Domenica;
- dal 02 al 31 ottobre la caccia è consentita da un’ora dopo il sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;
- l’esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nel Comune di Pantelleria;
- è vietato l’esercizio venatorio con il falco;
- è vietata l’attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;
- non è consentito l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell’abbattimento;
- nell’Isola di Pantelleria sino al 31 ottobre 2024 l’attività venatoria è vietata nelle zone utilizzate dalle colonie riproduttive di Falco della Regina e dalle colonie riproduttive di Berta Maggiore opportunamente segnalate dall’ente gestore del Sito Natura 2000; in assenza di segnalazione il divieto è esteso per una fascia di 150 metri dalla linea di costa;
- è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*), del Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del Tordo sassello (*Turdus iliacus*), della Lepre italica (*Lepus corsicanus*) e della Coturnice siciliana (*Alectoris graeca Whitakeri*);
- qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all’esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell’allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via

precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente.

**ART.2-**

L'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentito, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore.

I periodi e le specie cacciabili sono elencati di seguito:

- a) dal 02 ottobre al 10 novembre 2024  
mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*).
- b) dal 02 ottobre 2024 al 09 gennaio 2025  
uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);
- c) dal 02 ottobre 2024 al 30 dicembre 2024  
uccelli: Allodola (*Alauda arvensis*), Merlo (*Turdus merula*);
- d) dal 02 ottobre al 09 gennaio 2025;  
uccelli: Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- e) dal 02 ottobre 2024 al 09 gennaio 2025:  
uccelli: Cesena (*Turdus pilaris*)
- f) dal 02 ottobre 2024 al 09 gennaio 2025:  
uccelli: Alzavola (*Anas crecca*); Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Canapiglia (*Anas strepera*); Codone (*Anas acuta*); Fischione (*Anas penelope*); Folaga (*Fulica atra*); Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*); Mestolone (*Anas clypeata*); Porciglione (*Rallus aquaticus*);
- g) ulteriori prescrizioni e limitazioni
  - dal 01 al 30 dicembre 2024 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
  - dal 01 al 09 gennaio 2025 la caccia alla Cesena e al Colombaccio è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo.

**ART.3-**

Al fine di non superare, all'interno del Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, così come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nel territorio del comune di Pantelleria;

**ART.4-**

Nel territorio del Sito Natura 2000 ITA010030 Isola di Pantelleria ed area marina circostante, esterno al Parco nazionale “Isola di Pantelleria” il cacciatore può abbattere fino a 10 conigli per ogni giornata di caccia e fino ad un massimo di 50 conigli per stagione. Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale, i conigli abbattuti nell'ATC TP 4 Pantelleria non fanno cumulo con quelli abbattuti negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.

**ART.5-**

Il presente provvedimento entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ai sensi dell'art.68 della l.r. 12/08/2014 n° 21 e ss.mm. e ii.

Palermo, lì 24 settembre 2024

L'Assessore  
*Salvatore Barbagallo*